

**U.O.C. E. PROCUREMENT**  
DIRETTORE AD INTERIM  
DOTT.SSA SIMONA DI GIOVANNI  
TEL. 0761 237825-FAX 0761 237837

PROT. N° **83080**

VITERBO, - 9 NOV. 2021

A TUTTI GLI ENTI DI VOLONTARIATO

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI  
CONVENZIONE/I AVENTE/I AD OGGETTO IL TRASPORTO IN EMERGENZA IN  
AMBULANZA CON AUTISTA E A CHIAMATA.**

La ASL Viterbo, stante l'obsolescenza e conseguente dismissione di propri mezzi dedicati, rende noto che intende procedere alla stipula di convenzioni per il trasporto in emergenza in ambulanza con autista, al fine di far fronte al quotidiano e sempre crescente numero di richieste di trasporto sanitario da parte dei Presidi ospedalieri dell'Azienda.

Si rende, infatti, necessario garantire i trasferimenti ordinari programmati, intraospedalieri e non, di pazienti in altra struttura.

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse alla stipula di convenzioni ex artt. 56 e 57 del D.lgs. 117/2017 da parte del maggior numero enti, operanti nel settore del volontariato per il trasporto infermi, con lo scopo di permettere alla ASL l'istituzione di un elenco/albo.

Suddetto elenco sarà costituito da tutti gli Enti ritenuti idonei dalla ASL di Viterbo in base ai requisiti minimi richiesti con il presente Avviso.

In base alla valutazione delle candidature pervenute, risultate comunque idonee, verrà costituito il predetto Elenco/albo aziendale secondo quanto stabilito al Punto 7 del presente Avviso e ciascuna candidatura riceverà una percentuale di assegnazione su base annua come di seguito:

- Unica candidatura valide – 100% delle chiamate;
- Due candidature valide – 60 % alla prima classificata – 40% alla seconda classificata;
- Tre candidature valide – 50 % alla prima classificata – 25% alla seconda classificata -25% alla terza in classificata;
- Quattro candidature valide – 40 % alla prima classificata – 20% alla seconda classificata -20% alla terza in classificata; 20% alla quarta in classificata
- Cinque candidature valide – 40 % alla prima classificata – 15% alla seconda classificata -15% alla terza in classificata; 15% alla quarta in classificata; 15% alla quinta in classificata;

La ASL provvederà a monitorare trimestralmente il rispetto di suddette percentuali di assegnazione al fine di assicurare le percentuali annue sopra riportate.

**I. OGGETTO**

L'Ente, tramite propri volontari aderenti, adeguatamente formati e con propria ambulanza, dovrà effettuare il trasporto in emergenza, all'interno dei Presidi dell'Azienda e da un P.O. all'altro della medesima ASL, a seguito di chiamata da parte del referente sanitario dell'ASL Viterbo, rispettando l'ordine di posizione nell'Elenco/Albo da istituire a seguito della preliminare verifica, da effettuarsi da parte di un comitato aziendale, del possesso dei requisiti richiesti e della successiva valorizzazione degli elementi di valutazione previsti nell'avviso.

**La disponibilità dovrà essere garantita 24 h/24h, 7 giorni/7 giorni.**

La durata delle convenzioni è stimata in 12 mesi, eventualmente rinnovabili fino ad ulteriori 12 mesi, qualora



se ne riscontrasse l'esigenza.

Il presente Avviso darà luogo all'istituzione, in base ai punteggi ottenuti in fase di valutazione delle domande pervenute, di un elenco composto dagli Enti che si renderanno disponibili ad effettuare il trasporto *de quo* e con i quali saranno stipulate apposite convenzioni, previa verifica dei requisiti di partecipazione richiesti.

Il trasporto in emergenza, sarà espletato dall'Ente di volontariato a chiamata, su richiesta del referente sanitario dell'Asl Viterbo, con mezzi propri, e dovrà comprendere:

- a) trasporto di pazienti per esigenze diagnostiche-terapeutiche e trasferimenti intraospedalieri per dimissioni su richiesta delle UU.OO. dei P.O. di Belcolle, Civita Castellana, Montefiascone, Tarquinia, Acquapendente, Ronciglione verso altre strutture sanitarie per approfondimento diagnostico o prosecuzione cura;
- b) trasporto di pazienti per ricoveri o per esigenze diagnostiche-terapeutiche su richiesta dei Distretti della ASL Viterbo verso altre strutture.

Tutti i suddetti trasporti possono essere di sola andata, di andata e ritorno, con o senza vincolo dell'attesa.

L'attività di trasporto infermi in emergenza e a chiamata sarà svolto dagli Enti di volontariato ammessi nel costituendo elenco/albo, in ragione del possesso dei prescritti requisiti e del punteggio riportato nella valutazione, nel rispetto delle percentuali indicate in premessa, in relazione al numero di enti che avranno risposto al presente avviso, al numero di mezzi messi a disposizione, alle specifiche esigenze che si presenteranno e dell'eventuale contestualità delle medesime.

La chiamata, per l'espletamento dell'attività oggetto di convenzione, verrà inoltrata, a mezzo fax, pec o telefono dal referente sanitario, che ricevute le richieste dai Presidi Ospedalieri, le trasmetterà all'Ente convenzionato.

Il riscontro da parte dell'Ente chiamato a intervenire dovrà pervenire nel più breve termine possibile (30 minuti dalla richiesta), trascorso infruttuosamente tale intervallo di tempo, la richiesta verrà trasmessa dal referente sanitario all'Ente presente nell'elenco/albo che segue in graduatoria, sempre rispettando le percentuali prefissate.

La chiamata dell'Ente che segue in elenco non precluderà all'Ente momentaneamente indisponibile di essere nuovamente richiamato nella medesima al fine di riequilibrare le percentuali di chiamata fissate.

## **2. REQUISITI DI AMMISSIONE**

Alla selezione possono accedere gli Enti di Volontariato che si trovino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione in corso di validità e da almeno sei mesi nel Registro Nazionale del Terzo Settore, coordinato dalla Regione Lazio ovvero nel Registro Regionale;
- b) di svolgere trasporto sanitario con ambulanze (riconosciuto);
- c) di avere sede operativa nella Provincia di Viterbo;
- d) assicurazione dei propri aderenti, secondo od le modalità previste dall'art. 18 del Codice del terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
- e) assenza di condanne penali passate in giudicato, relativamente a tutti i soggetti titolari della rappresentanza legale e/o titolari della capacità di impegnare l'Ente di volontariato verso terzi;
- f) possesso dei requisiti di moralità ed onorabilità, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 2382 c.c., con la precisazione che detti requisiti devono essere posseduti da coloro che esercitano cariche di Amministratore e di legale rappresentante delle Associazioni
- g) non essere stati destinatari in precedenza di provvedimenti di risoluzione di convenzioni, per la medesima attività di trasporto in ambulanza, adottati da altre strutture pubbliche;
- h) essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali in caso di presenza di personale dipendente;
- i) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del Codice degli appalti, per quanto compatibili, relativamente a tutti i soggetti titolari della rappresentanza legale e/o titolari della capacità di impegnare l'Ente di volontariato verso terzi;



- j) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del d. lgs.n.231/2001 e s.m.i.;
- k) assenza di carichi pendenti (art. 116 c.p.p., art.110 D.Lgs. n.71/89) relativamente a tutti i soggetti titolari della rappresentanza legale e/o comunque titolari della capacità di impegnare l'Ente verso terzi. Inoltre, nei confronti del legale rappresentante e di coloro che hanno la capacità di impegnare l'Associazione verso l'esterno non deve essere stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, formulata ai sensi dell'art.444 C.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità dell'Ente rappresentato o dei suoi componenti, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita. Inoltre, i medesimi soggetti non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A. e non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia).

### **3. REQUISITI DELLE AMBULANZE**

#### **Automezzi impiegati**

Il trasporto in ambulanza dovrà essere espletato per mezzo di MSB o Mezzi di Soccorso di Base, ossia Autoambulanza attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con dotazione di semplici attrezzature di assistenza.

Tali mezzi dovranno essere classificati ai sensi del Decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 553 del 17.12.1987, della Legge Regionale n. 49 del 17.7.1989 e conformi alla vigente normativa europea UNI EN 1789.

Le autoambulanze devono essere immatricolate per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.000 km. Per i mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere richieste eventuali deroghe, producendo documentazione comprovante la sicurezza e idoneità del mezzo.

Gli Enti convenzionati dovranno produrre l'elenco delle autoambulanze con relativa Carta di Circolazione che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

Non si potranno indicare Ambulanze già messe a disposizione esclusiva di altre ASL/AO o altri Enti, nell'ambito di convenzioni vigenti relative al Trasporto in ambulanza.

Nel caso in cui all'atto della stipula della convenzione, il mezzo non sia più disponibile, ovvero abbia perso le caratteristiche (chilometraggio, vetustà, ecc) indicate all'atto della presentazione della domanda, il partecipante dovrà obbligatoriamente, pena la decadenza, indicare un mezzo con caratteristiche analoghe o migliorative rispetto a quelle indicate nella domanda di partecipazione.

### **4. REQUISITI DEL PERSONALE**

Il personale volontario addetto al trasporto sanitario deve:

- aver compiuto la maggiore età;
- avere buona conoscenza della lingua italiana;
- deve essere in possesso di ogni requisito o autorizzazione previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli, ed in particolare di quelli immatricolati come ambulanze, e avere conoscenza delle caratteristiche del veicolo;
- essere abilitato alle tecniche di primo soccorso, tramite conseguimento corsi BLS/D/PBLSD.



L'Ente di volontariato per tutte le fasi relative al trasporto oggetto di convenzione, deve avvalersi di proprio personale volontario qualificato e/o specializzato della cui condotta è unicamente responsabile l'Ente stesso. L'esecuzione dell'attività convenzionata non comporta, in alcun modo, a favore dei volontari o personale coinvolto a qualunque titolo dagli Enti nell'espletamento della stessa, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale della ASL Viterbo.

Il personale addetto al trasporto in ambulanza oggetto di convenzione dovrà garantire massima educazione, correttezza, riservatezza e rispetto delle regole del vivere comune e consone all'ambiente lavorativo in cui è chiamato a svolgere l'attività oggetto di convenzione.

Dovrà rispettare le seguenti regole:

- indossare una divisa pulita e il cartellino di riconoscimento con foto, generalità, qualifica e logo del convenzionato;
- garantire la massima disponibilità
- uniformarsi alle regole e ai protocolli delle strutture sanitarie;
- rispettare il divieto del fumo in tutta l'area del Presidio sanitario e nel mezzo di soccorso;
- rispettare obbligatoriamente le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e della normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 196/2003 per come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che impone il divieto di fornire a terzi dati personali ed in particolar modo quelli particolari di cui si sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'attività di trasporto oggetto di convenzione, osservando altresì l'obbligo di mantenere la segretezza in merito ad ogni informazione e dato di cui sia venuto a conoscenza;
- non accettare denaro o regali;
- consegnare qualsiasi oggetto rinvenuto alla Direzione Sanitaria di Presidio.

L'ASL si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del personale volontario ritenuto inadatto all'attività di oggetto di convenzione per comprovati motivi.

L'ASL si riserva altresì la facoltà, in casi di estrema emergenza, di richiedere oltre al trasporto in ambulanza, anche la presenza a bordo del mezzo di soccorso di un'unità di personale infermieristico.

## **5. OBBLIGHI A CARICO DEL CONVENZIONATO**

A seguito della sottoscrizione delle convenzioni in parola, sorgono in capo agli Enti convenzionati i seguenti obblighi:

- avvalersi di personale volontario specializzato dotato di apposite autorizzazioni per le attività poste a suo carico;
- attenersi alle direttive che verranno impartite dall'Azienda sanitaria nell'intento di non recare intralcio all'attività della stessa, rispettando il regolamento aziendale circa l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree sanitarie di lavoro;
- garantire la riservatezza e la confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti inerenti l'Azienda sanitaria di cui è venuto o verrà a conoscenza durante l'esecuzione del trasporto in ambulanza;
- rispettare ogni normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Inoltre ha l'obbligo di:

- tenere i mezzi pienamente efficienti e funzionali, sottoporli alle verifiche di legge ivi inclusa la revisione annuale, la copertura assicurativa del conducente del mezzo, nonché della persona trasportata e copertura in caso di danno a cose o persone;
- avere in dotazione ogni attrezzatura e materiale sanitario necessari per il corretto espletamento del trasporto e di assistenza del paziente;



- dotare il personale di dispositivi di protezione individuale;
- effettuare la pulizia ordinaria e straordinaria e in caso di trasporto di paziente infetto, la sanificazione del mezzo che dovrà essere adeguatamente comprovabile;
- smaltimento dei rifiuti speciali prodotti durante lo svolgimento dell'attività di trasporto oggetto di convenzione;
- piena efficienza di tutte le attrezzature;
- rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

L'Ente convenzionato sarà tenuto ad individuare al suo interno un unico referente cui destinare tutte le comunicazioni necessarie all'espletamento dei trasporti di cui al presente avviso.

Il convenzionato dovrà provvedere a stipulare polizza assicurativa:

1. a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata;
2. a copertura dei rischi professionali a carico del personale operante a bordo;
3. a copertura degli infortuni di tutti gli operatori impegnati sul mezzo di soccorso e dei trasportati.

## **6. DURATA E RIMBORSO DELLE SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ESPLETATA**

Le convenzioni stipulate con gli Enti avranno durata pari ad anni 1, eventualmente rinnovabili per un ulteriore anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Agli Enti verrà riconosciuto un importo rendicontabile, sulla base di presentazione di documentazione, che certifichi i costi effettivamente sostenuti.

I rimborsi, quindi, saranno riconosciuti solo a consuntivo, a fronte di spese documentate. I rimborsi, sulla base della documentazione contabile e di altra documentazione giustificativa delle spese, saranno presentati dall'Ente di volontariato al Referente sanitario della Convenzione, che ne verificherà la congruità rispetto all'attività espletata dall'Ente e alla tabella dei costi rendicontabili di cui all'Allegato A, attestandone la liquidabilità.

Le voci di costo rimborsabili sono riportate nell'Allegato A.

L'Ente accetta, senza riserva alcuna, il sistema di rimborso proposto dall'ASL con specifico riguardo alle tipologie di oneri messi a rimborso e per questo non potrà vantare diritti od altri rimborsi ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti.

L'importo del rimborso verrà liquidato a seguito dell'attestazione di liquidabilità rilasciata dalla referente della Convenzione, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato indicato.

In nessun caso potrà essere richiesto il rimborso di stipendi/retribuzioni/emolumenti a qualunque titolo corrisposti dall'Ente al personale volontario o impiegato ad altro titolo nell'attività di trasporto in ambulanza oggetto di convenzione.

## **7. CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELL'ELENCO.**

A seguito di presentazione dell'istanza di partecipazione, l'Azienda procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai partecipanti.

Successivamente, si procederà alla valutazione dell'attitudine e capacità tecnica e professionale ad assicurare il corretto espletamento dell'attività di trasporto in ambulanza richiesto, anche con riferimento all'esperienza maturata sul territorio, all'organizzazione delle risorse disponibili umane e tecnologiche, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari in coerenza ai costi da rendicontare.







<p>dati con la Centrale operativa e apparati di radiocomunicazione - per la presenza di un telefono satellitare - <b>MAX PUNTI 5</b></p> <p>b) Anzianità e chilometri di percorrenza dei mezzi offerti <b>MAX 10 PUNTI</b></p> <p>Anzianità del mezzo offerto, migliorativa rispetto a quella base &lt; 10 anni <b>sub criterio da 0 -10 punti</b>          immatricolazione 2021: punti 10          immatricolazione 2020: punti 9          immatricolazione 2019: punti 8          immatricolazione 2018: punti 7          immatricolazione 2017: punti 6          immatricolazione 2016: punti 5          immatricolazione 2015: punti 4          immatricolazione 2014: punti 3          immatricolazione 2013: punti 3          immatricolazione 2012: punti 2          immatricolazione 2011: punti 1          immatricolazione &lt;2011: punti 0</p> <p>Kilometri di percorrenza del mezzo offerto <b>sub criterio da 0 -10 punti</b>          fino a 30.000 punti 10          fino a 60.000 punti 8          fino a 90.000 punti 6          fino a 150.000 punti 4          fino a 200.000 punti 2          oltre 200.000 punti 0</p>		
		Totale punti 100

E' in ogni caso facoltà dell'ASL Viterbo non procedere alla stipula di convenzioni qualora nessun Ente sia in possesso dei requisiti di ammissione prescritti.

Si procederà alla verifica della documentazione trasmessa dai partecipanti, con l'attribuzione dei relativi punteggi, all'esito della quale verrà redatto elenco/albo in ordine di punteggio conseguito.

### **8. CLAUSOLA RISOLUTIVA**

L'Asl si riserva il diritto di revocare il presente avviso di manifestazione di interesse, ovvero di risolvere le convenzioni stipulate con gli Enti di volontariato, qualora dovesse venir meno la situazione di necessità che ha determinato l'esigenza di procedere all'espletamento del presente Avviso.



## **9. VIGILANZA E CONTROLLO**

L'ASL si riserva la facoltà di disporre verifiche e controlli ogni volta che lo riterrà opportuno su tutti gli aspetti tecnici e professionali del trasporto in ambulanza oggetto di convenzione e sui mezzi messi a disposizione.

## **10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda e tutta la documentazione dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it e, p.c., al seguente indirizzo mail: tania.morano@asl.vt.it, entro le ore 18.00 del giorno 25 NOVEMBRE 2021

Oggetto: **“Manifestazione d’interesse per la stipula di convenzione per il trasporto in ambulanza, in emergenza, con autista, a chiamata”**, contenente:

1. domanda di partecipazione all’Avviso in parola, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, con contestuale dichiarazione di esplicita ed espressa accettazione delle disposizioni contenute nel presente avviso di manifestazione di interesse;
2. dichiarazione comprovante la sussistenza dei requisiti innanzi descritti agli artt. 2, 3 e 4;
3. dichiarazione con indicazione della Sede Operativa dell’Associazione;
4. relazione tecnica dei servizi offerti, redatta in conformità ai criteri e ai sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui sopra e nello specifico:
  - a) numero dei mezzi posti a disposizione;
  - b) fotocopia libretto di circolazione;
  - c) elenco delle attività svolte dall’Associazione, con indicazione dei destinatari;
  - d) attestati dei corsi di formazione;
  - e) dichiarazione del chilometraggio percorso all’atto della presentazione della domanda;
  - f) dichiarazione di impegno a sostituire il mezzo indicato in caso di avaria di qualunque tipo, entro un’ora dal rilevamento della stessa, con un mezzo di caratteristiche analoghe a quello offerto;
5. indirizzo di posta elettronica certificata per le eventuali comunicazioni ufficiali;
6. autodichiarazione circa il rispetto, da parte dell’Associazione, della vigente normativa specifica di settore.

La falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000;
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive procedure di selezione indette da Pubbliche Amministrazioni;
- sarà causa di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, qualora emergano elementi tali da indurre specifici approfondimenti, a ulteriori verifiche di ufficio.

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente da persona munita di comprovati poteri di firma.

L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere o ripubblicare la presente Manifestazione di interesse.

## **11. REFERENTI PER LA CONVENZIONE**

I Referenti dell’Azienda per la gestione delle stipulande convenzioni e il controllo dell’attività di volontariato oggetto di convenzione, nonché per ogni verifica propedeutica al rimborso delle spese rendicontate sono il Referente Sanitario, Dott. Alessandro Menghini, e la D.ssa Tania Morano, Referente Amministrativo.

Il Referente sanitario: - gestirà le richieste dei Presidi Ospedalieri smistando le chiamate agli Enti, nel rispetto dell’ordine di posizione nel costituendo Elenco/Albo e secondo le percentuali di cui in premessa; - curerà la compilazione e aggiornamento di un registro delle chiamate e degli interventi effettuati; - effettuerà ogni necessaria verifica propedeutica al rimborso delle spese sulla base della rendicontazione presentata dall’Ente e della documentazione ivi allegata.

L’Ente dovrà indicare, in sede di presentazione della manifestazione di interesse e comunque all’atto della sottoscrizione della convenzione, i propri referenti i quali saranno responsabili per la gestione amministrativa e



contabile della presente convenzione e dell'attività di volontariato che ne costituisce oggetto, provvederanno alla rendicontazione delle attività di trasporto effettuate a chiamata, alla relativa emissione della richiesta di rimborso corredata di tutta la documentazione di supporto, nonché del Report trimestrale delle chiamate effettuate.

## **12. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Il presente avviso non costituisce procedura di gara d'appalto e non dà luogo all'affidamento di un contratto pubblico, bensì manifestazione di interesse volta alla stipula di una convenzione ai sensi degli artt. 56 e 57 D.lgs. n. 117/2017 con gli Enti di volontariato, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento. Il richiamo di disposizioni del Codice degli appalti deve intendersi solo quale parametro di riferimento.

L'avviso è pubblicato, sul sito della ASL Viterbo <http://www.asl.vt.it> Bandi – Avvisi e gare e nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire, entro il 10° giorno dalla pubblicazione della presente manifestazione, all'indirizzo pec: [prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it](mailto:prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it) e, p.c. all'indirizzo mail: [tania.morano@asl.vt.it](mailto:tania.morano@asl.vt.it)

Il Direttore ad interim U.O.C. E-Procurement  
D.ssa Simona Di Giovanni



ALLEGATO A

**TIPOLOGIE DI COSTI RENDICONTABILI**

MEZZI		costo ANNUO rendicontabile per mezzo in base all'effettivo utilizzo	
	Ammortamento		€ 1.400,00
	tassa automobilistica		€ 600,00
	premio assicurativo		€ 1.000,00
	pulizia e sanificazione automezzi		€ 1.000,00
	carburante, pneumatici, manutenzione riparazione		secondo tariffe ACI
PERSONALE VOLONTARIO		costo orario rendicontabile per unità di personale volontario	
	assicurazione volontari		€ 0,10
	accertamenti sanitari obbligatori,		€ 0,80
	adempimenti protezione e prevenzione		€ 0,60
	formazione		€ 4,00
	pasti (unitario)		€ 2,50
	divise (unitario)		
	materiale di consumo vario (ossigeno, piastre, ecc)		in base alla quantità utilizzata per ciascun intervento richiesto
	dispositivi di protezione individuali (dpi)		in base al numero utilizzato per gli interventi richiesti
	costi organizzazione (comprese trasferte)		€ 2,00

da documentare

da documentare km percorsi

da documentare



# CONVENZIONE PER TRASPORTO IN AMBULANZA IN EMERGENZA, CON AUSTISTA, A CHIAMATA

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, con sede in Via Enrico Fermi n. 15, 01100 Viterbo, P.IVA 01455570562 in persona del Direttore Generale p.t D.ssa Daniela Donetti, di seguito per brevità ASL

E

la \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ Via/P.zza \_\_\_\_\_,  
n. \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_ in persona del Dott.  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, di seguito per  
brevità ENTE

## PREMESSO CHE

La ASL Viterbo, stante l'obsolescenza e conseguente dismissione di mezzi dedicati, ha indetto un avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'istituzione di un Elenco/albo da cui attingere a chiamata per il trasporto in ambulanza, in emergenza, con autista e alla conseguente stipula di convenzioni con gli Enti inseriti nell'elenco medesimo, al fine di far fronte al quotidiano e sempre crescente numero di richieste di trasporto sanitario, dovuto in parte anche alla perdurante situazione emergenziale relativa alla diffusione del Covid19 che ha acuito le necessità, da parte dei Presidi ospedalieri, di avere dotazioni adeguate per il trasporto sanitario.

La L.R. 29 del 28 giugno 1993, disciplinante le attività del volontariato, ha previsto che *"la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici subregionali, ivi comprese le aziende sanitarie locali, possono stipulare Convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché queste siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'articolo 3 e dimostrino attitudine e capacità operative in relazione all'attività da svolgere"*.

La legge regionale n. 49 del 1989 disciplina il servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private nel territorio della Regione Lazio.

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n.106" agli artt. 56 e 57 prevede la stipula di convenzioni, in via prioritaria, con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico Nazionale del Terzo settore, accreditate ai sensi della normativa regionale in materia ove esistente, per lo svolgimento del trasporto di emergenza, nell'ottica del perseguimento dell'interesse generale attraverso un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale, e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

L'ENTE ha presentato istanza di partecipazione all'avviso di manifestazione di interesse e che, a seguito di positiva verifica della sussistenza dei requisiti prescritti e di valutazione tecnica, ha ottenuto n. \_\_\_\_ punti, venendo inserito nello specifico elenco/albo dell'Asl Viterbo, con diritto alla chiamata nella percentuale del \_\_\_\_\_.

L'Ente è iscritto nell'elenco nazionale /regionale delle Organizzazioni di Volontariato presso \_\_\_\_\_ a far data dal \_\_\_\_\_ iscrizione rinnovata con provvedimento ultimo del \_\_\_\_\_

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 - Premesse e Normativa di riferimento

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.



Lo svolgimento dell'attività di trasporto oggetto della presente convenzione è regolato dalle seguenti leggi, regolamenti e norme che l'Ente, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a rispettare:

- decreto del Ministro dei Trasporti 17 dicembre 1987, n.553 II "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze";
- D.P.R 27 marzo 1992 "atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";
- Decreto del Ministro dei Trasporti 1 settembre 2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze";
- Decreto del Ministro dei Trasporti 29 ottobre 2010 II Riconoscimento norma UNI EN 1789 ambulanze;
- Legge Regionale Lazio n. 49 del 17 luglio 1989 "Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazione e associazioni private";
- D.Lgs. 117/2017 Codice Unico del Terzo Settore;
- ogni altra normativa nazionale e regionale prevista in materia.

### **Articolo 2 – Oggetto e Durata**

La presente convenzione ha durata pari ad anni 1 e decorrerà dalla sua sottoscrizione.

Non può essere oggetto di tacito rinnovo; potrà essere rinnovata per un altro anno solo a seguito di accordo tra le parti e deliberazione dell'Asl Viterbo.

La presente convenzione va intesa aperta e, quindi, è costituita da prestazioni definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel numero e nella localizzazione. Pertanto la quantità delle prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto convenzionalmente.

L'Ente si impegna ad effettuare l'attività oggetto della presente convenzione con l'utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale volontario di cui dispone.

È escluso il sub affidamento anche parziale delle attività oggetto della presente convenzione.

Le specifiche attività che formano oggetto della presente convenzione fra l'Ente e l'ASL, nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite a norma dell'art. 45, ultimo comma, della legge 23 Dicembre 1978 n. 833 ed in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017 e dalle leggi regionali vigenti, con le seguenti tipologie di risorse:

- MSB o Mezzi di Soccorso di Base con autista, ossia Autoambulanza attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con dotazione di semplici attrezzature di assistenza.

### **Articolo 3 - Svolgimento dell'attività**

Ogni volta che l'ASL abbia la necessità, ricorrerà all'Ente inoltrando la richiesta a mezzo fax ai numeri indicati all'atto di presentazione della domanda di partecipazione.

Il riscontro alla chiamata dovrà pervenire con ogni possibile urgenza (indicativamente entro 30 minuti) dalla ricezione dello stesso.

Si precisa che decorso infruttuosamente tale termine, ovvero qualora l'Ente sia impossibilitato ad intervenire, l'ASL provvederà ad inoltrare la relativa richiesta agli altri Enti presenti nell'albo.

### **Articolo 4 - Mezzi di soccorso**

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione, l'Ente ha prodotto l'elenco dei mezzi di soccorso che verranno utilizzati per l'attività oggetto della presente convenzione, con indicazione di: marca e modello, titolo che ne giustifica il possesso, data di prima immatricolazione, data ultima revisione, targa, chilometraggio totale, determina di autorizzazione regionale per le ambulanze, tipologia di mezzo primario o di eventuale sostitutivo. Gli elenchi sono forniti anche in formato elettronico.



L'Ente potrà utilizzare per l'attività di trasporto oggetto di convenzione solo i mezzi presenti nell'elenco fornito all'Azienda; durante il corso del rapporto convenzionale l'utilizzo di un mezzo diverso dovrà essere comunicato e approvato dall'ASL.

Caratteristiche dei mezzi di soccorso:

I mezzi di soccorso devono essere immatricolati secondo i seguenti riferimenti.

- D.M. 17.12.1987 n. 553 - Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze;
- Decreto del Ministero dei Trasporti 1 settembre 2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze".

I mezzi di soccorso devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere nella piena disponibilità dell'Ente alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- data di prima immatricolazione (anche se avvenuta in stati esteri) non antecedente a 10 anni rispetto alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- chilometri percorsi non superiori a 300.000 alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- revisione annuale effettuata.

L'Ente dovrà possedere, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di soccorso-trasporto infermi, rilasciata dalla Regione.

Tutte le autoambulanze devono risultare autorizzate allo svolgimento delle attività di soccorso per l'Ente firmatario della convenzione e riportate in allegato al presente atto.

I mezzi di soccorso impiegati sono i seguenti:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_

#### **Articolo 5 – Personale impiegato**

L'Ente potrà utilizzare il personale volontario esclusivamente nell'ambito dei volontari registrati all'Ente medesimo secondo le norme vigenti in materia, anche rispetto all'applicazione del D. Lgs. 81/ 2008 e s.m.i.

Il personale autista impiegato per il trasporto oggetto di convenzione deve essere in possesso delle certificazioni di formazione, in corso di validità, rispetto alla data di consegna dell'elenco nominativo.

L'Ente fornisce, per il personale volontario impiegato nell'attività di trasporto in ambulanza, all'atto della stipula della convenzione, i seguenti elementi informativi:

- cognome e nome
- data e luogo di nascita
- codice fiscale
- numero della patente di guida
- n° CAP (Certificato di abilitazione professionale) KB/CQC, ove richiesto dalle vigenti normative
- eventuali altri titoli attinenti all'attività di trasporto in ambulanza
- Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation)
- Attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
- Attestato corso ALS/ ACLS (Advanced Life Support-Advanced Cardiac Life Support)
- Attestato corso Gestione del traumatizzato (o equivalente: PTC/PHTLS Prehospital Trauma Care/Pre hospital Trauma Life Support).

#### **Articolo 6 - Telecomunicazioni**

Le telecomunicazioni tra l'ASL e le risorse operative avverranno su rete telefonica mobile, con le procedure operative stabilite dall'ASL., oltre che a mezzo pec e fax.

Il personale volontario deve essere dotato di almeno n. 1 telefono cellulare, con oneri relativi alle apparecchiature ed ai costi per le telecomunicazioni interamente a carico dell'Ente.

L'attivazione ed il mantenimento delle utenze sarà a totale carico dell'Ente.



## **Articolo 7 - Esecuzione dell'attività di trasporto e obblighi dell'Ente**

L'Ente si obbliga ad osservare nell'esecuzione dell'attività di trasporto tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, sia con riferimento ai mezzi messi a disposizione che in relazione alle modalità di espletamento del trasporto.

L'Ente dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione dei problemi tecnici, obbligandosi all'esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate nel presente atto nonché nella vigente normativa.

L'Ente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Ente si obbliga a consentire all'ASL di procedere in qualsiasi momento ed anche mediante ispezioni alle verifiche della piena e corretta esecuzione dell'attività di trasporto richiesta, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta la risoluzione della convenzione e la cancellazione dell'Ente dall'Elenco/albo in cui è inserito.

L'Ente deve essere in possesso, al momento della sottoscrizione della presente convenzione e per tutta la durata della stessa, dell'autorizzazione per l'attività di trasporto infermi, rilasciata dalla Regione Lazio ai sensi della L. 49/89 e delle successive modifiche normative. Tutte le ambulanze impiegate nello svolgimento dell'attività di trasporto oggetto della presente convenzione devono essere inserite nella suddetta autorizzazione per l'intero svolgimento dello stesso.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente all'ASL le eventuali variazioni degli elementi autorizzativi e a fornire gli estremi delle autorizzazioni sanitarie relative alle medesime variazioni.

## **Articolo 8 - Procedure e Protocolli**

L'Ente è vincolato alle disposizioni fornite dall'ASL, relative a:

- le procedure per l'attivazione del trasporto in emergenza e a chiamata, l'assistenza durante il trasporto;
- le modalità di presa in carico del paziente e della consegna dello stesso alla struttura di destinazione;
- le modalità e i tempi di riattivazione del mezzo dopo il trasporto di pazienti infettivi o contaminazioni.

L'Ente è tenuto, altresì:

- alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche;
- ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di soccorso nonché dei terzi trasportati, assicurando comunque, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.

Il personale volontario inserito nell'elenco deve assoggettarsi alle precauzioni e alle misure preventive stabilite dall'Ente. Quest'ultimo si impegna a fornire al proprio personale impegnato nell'attività di volontariato oggetto della presente convenzione appositi dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente e ai protocolli e procedure di servizio, in particolare, ma non esclusivamente, relativamente a:

- protezione dal rischio chimico e biologico;
- ausilio durante la movimentazione dei pazienti.



Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali delle persone fornite dall'Ente sono a carico dell'Ente stesso, il quale ne è l'unico responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ASL medesima e di ogni indennizzo.

Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri, l'Ente dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'ASL prima della attivazione della convenzione ed ogni qualvolta venga richiesto nel corso della vigenza della convenzione stessa.

L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale delle ambulanze impegnate nell'attività di trasporto oggetto della presente convenzione, durante lo svolgimento di interventi espletati su chiamata del referente dell'Azienda, ovvero per danni provocati a terzi dai mezzi impiegati.

### **Articolo 9 – Rimborso**

L'ASL ricorrerà all'Ente per le attività oggetto della presente convenzione, con applicazione dei soli rimborsi delle spese sostenute e documentate, secondo i criteri indicati nell'avviso di Manifestazione di interesse.

I rimborsi di cui alla Tabella "Allegato A" costituiscono voci di costo rendicontabili sulla base di presentazione di documentazione che certifichi i costi effettivamente sostenuti dall'Ente al fine di verificare la coerenza con quanto rimborsato. I rimborsi, quindi, saranno riconosciuti solo a consuntivo, a fronte di spese documentate.

L'ASL corrisponde all'Ente i rimborsi dovuti ai sensi dei commi precedenti sulla base della documentazione contabile e della documentazione giustificativa delle spese trasmessa che deve essere presentata dall'Ente all'ASL con cadenza mensile corredata da relazione sull'attività svolta. La rendicontazione deve rispettare lo schema di cui alla tabella "Allegato A".

L'Ente accetta, senza riserva alcuna, il sistema di rendicontazione proposto dall'ASL, con specifico riguardo alle tipologie di oneri messi a rimborso per il quale deve essere presentata adeguata documentazione, e per questo non potrà vantare diritti od altri rimborsi ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti.

L'Ente dovrà, altresì, presentare report trimestrali degli interventi effettuati su chiamata dell'Asl Viterbo.

### **Articolo 10 – Pagamento**

Le prestazioni saranno rimborsate dalla ASL, previa presentazione della richiesta di rimborso da parte dell'Ente.

Le parti espressamente convengono che alla presente convenzione, non avendo natura di transazione commerciale, non si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n 231/2002.

In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei rimborsi dovuti, l'Ente potrà sospendere i servizi e, qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, la convenzione si potrà risolvere di diritto per inadempimento dell'Ente mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte dell'ASL.

### **Articolo 11 - Recesso e Risoluzione**

L'ASL può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'Ente esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione della convenzione, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. A tal fine, l'Ente dichiara di rinunciare espressamente ora per allora a sollevare eccezione di sorta e/ o domanda di indennizzo, risarcimento, mancato utile, danno precontrattuale e in generale ogni ulteriore compenso e/ o rimborso.



L'ASL ha il diritto di risolvere la convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., dichiarando, mediante raccomandata A.R. / PEC all'Ente l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Ente sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- b) stato di insolvenza dell'Ente, assoggettamento dell'Ente a fallimento, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale ovvero sua messa in liquidazione;
- c) inadempimento da parte dell'Ente all'obbligo di mantenere pienamente in vigore, valide ed efficaci le garanzie di cui al presente atto;
- d) emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Ente all'atto di sottoscrizione del presente documento;
- f) mancato adempimento delle prestazioni convenzionali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, nonché difformità tra le caratteristiche delle attività svolte e quelle richieste;
- g) frodolenzia amministrativa e contabile;
- h) qualora l'Ente richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;
- i) in caso di mancata consegna della documentazione assicurativa;
- l) in caso di presenza di lavoro nero;
- m) in caso di gravi o ripetute inadempienze D.Lgs. n. 81/ 2008;
- n) in caso di gravi o ripetute inadempienze privacy/ riservatezza;
- o) ripetuta sottrazione o non collaborazione alle attività di verifica e controllo;
- q) perdita dei requisiti di diritto (ad esempio perdita dell'autorizzazione al trasporto infermi);
- r) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della convenzione;
- s) ogni circostanza che possa far venire meno, a giudizio della Amministrazione, la fiducia nell'Ente posta a fondamento della presente convenzione.

La risoluzione sarà disposta sulla base degli esiti dei controlli che l'ASL porrà in essere per il tramite delle proprie strutture ovvero di qualsiasi evidenza che possa attestare l'inadempimento sopra indicato.

### **Articolo 12 – Copertura assicurativa**

L'Ente è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni ad essa richieste, l'incolumità del personale volontario e/ o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo comunque in caso di danno il risarcimento del medesimo.

L'Ente, ai sensi della presente convenzione, è tenuta all'osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché previdenziali ed assistenziali, per gli eventuali dipendenti, pena la sospensione o la revoca della convenzione.

L'Ente solleva l'ASL da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone (ivi compresi l'utente soccorso e il personale impegnato nell'attività), animali e cose, derivanti da eventi comunque verificatisi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione riconducibili a persone e/ o mezzi forniti dallo stesso Ente, ovvero per danni provocati da terzi.

L'Ente è tenuto a trasmettere copia dei documenti assicurativi all'ASL dell'Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

In caso di sinistro in cui risultasse coinvolto un mezzo o il personale in attività di emergenza per conto dell'ASL l'Ente dovrà trasmettere alla U.O.C. E-Procurement copia della denuncia assicurativa.

### **Articolo 13 - Referenti della Convenzione**

I Referenti per la presente convenzione sono:

per l'ASL: Referente Sanitario Dott. Alessandro Meneghini, responsabile della gestione delle chiamate pervenute dai Presidi Ospedalieri e smistamento delle stesse agli Enti inseriti in Elenco/albo secondo l'ordine di posizionamento e nel rispetto delle percentuali fissate nell'Avviso; della tenuta di un registro delle chiamate e degli interventi effettuati; di ogni verifica propedeutica al rimborso delle spese sulla base della rendicontazione presentata dall'Ente e della documentazione allegata, con il supporto, ove richiesto, del Referente Amministrativo della convenzione, D.ssa Tania Morano, Dirigente Amministrativo della UOC E-Procurement.

per l'Ente: i Sigg. \_\_\_\_\_

responsabili per la gestione amministrativa e contabile dell'attività di trasporto oggetto della presente convenzione, per la rendicontazione degli interventi effettuati su chiamata e la relativa emissione della richiesta di rimborso con compiegata idonea e completa documentazione della spesa sostenuta.

#### **Articolo 14 - Controversie**

Qualsiasi controversia tra l'Ente e l'ASL originata dalla presente convenzione e dall'attività che ne costituisce oggetto, che non abbia potuto formare oggetto di una composizione amichevole tra le parti contraenti, è sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Viterbo, con esclusione di ogni altro Foro.

Viterbo,

ASL VITERBO  
Il Direttore Generale  
D.ssa Daniela Donetti

---

L'ENTE  
Il Legale rapp.te p.t.

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, l'Ente prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14 .

ENTE  
Il Legale rapp.te p.t.

---



ALLEGATO A

**TIPOLOGIE DI COSTI RENDICONTABILI**

MEZZI		costo ANNUO rendicontabile per mezzo in base all'effettivo utilizzo		
	Ammortamento		€ 1.400,00	
	tassa automobilistica		€ 600,00	da documentare
	premio assicurativo		€ 1.000,00	
	pulizia e sanificazione automezzi		€ 1.000,00	
	carburante, pneumatici, manutenzione riparazione		secondo tariffe ACI	da documentare km percorsi
<b>PERSONALE VOLONTARIO</b>		costo orario rendicontabile per unità di personale volontario		
	assicurazione volontari		€ 0,10	
	accertamenti sanitari obbligatori, adempimenti protezione e prevenzione		€ 0,80	
	formazione		€ 0,60	
	pasti (unitario)		€ 4,00	
	divise (unitario)		€ 2,50	
	materiale di consumo vario (ossigeno, piastre, ecc)		in base alla quantità utilizzata per ciascun intervento richiesto	da documentare
	dispositivi di protezione individuali (dpi)		in base al numero utilizzato per gli interventi richiesti	
	costi organizzazione (comprese trasferte)		€ 2,00	